LE SANZIONI E LA PROCEDURA SANZIONATORIA

1 Premessa 3

2 Principi generali 4

3 Ambito di applicazione e destinatari della disciplina 6

4 La procedura sanzionatoria 7

4.1 Accertamento delle violazioni 8

4.2 Contestazione delle violazioni 8

4.3 Presentazione delle controdeduzioni ed eventuale audizione personale 9

4.4 Valutazione del complesso degli elementi istruttori 10

4.5 Proposta al Direttorio di irrogazione delle sanzioni o di archiviazione del procedimento 10

4.6 Trasmissione della proposta agli interessati ed eventuale presentazione di ulteriori osservazioni al Direttorio 11

4.7 Adozione del provvedimento sanzionatorio o archiviazione del procedimento da parte del Direttorio 11

4.8 Notifica e pubblicazione del provvedimento 11

5 Sanzioni irrogabili dalla Banca d'Italia 12

5.1 Sanzioni amministrative agli esponenti o al personale 12

5.2 Sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni presso gli intermediari 13

5.3 Ordine di eliminare le infrazioni 14

5.4 Dichiarazione pubblica 14

6 Criteri per la determinazione delle sanzioni 14

7 Opposizione alle sanzioni 16

8 Le sanzioni penali 16

8.1 Abusivismo bancario e finanziario 16

8.2 Abuso di denominazione 17

8.3 Tutela dell'attività di vigilanza bancaria e finanziaria 18

8.4 Reati societari 19

8.5 Obbligazioni degli esponenti bancari 19

8.6 Ricorso abusivo del credito e mendacio bancario 19

8.7 Aggiotaggio bancario 21

8.8 Abuso di informazioni privilegiate..... 21

8.9 Omessa comunicazione del conflitto di interessi 22

1 Premessa

La **disciplina sanzionatoria** risponde all'esigenza di **censurare** il **mancato rispetto delle norme** poste a presidio:

- della sana e prudente gestione dell'attività bancaria e finanziaria;
- della correttezza e trasparenza dei comportamenti;
- della prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

La disciplina e l'attività sanzionatoria tendono ad assicurare l'effettività delle regole; le sanzioni hanno carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo.

La Direttiva CRD IV ha dettato, tra l'altro, disposizioni armonizzate relative al regime sanzionatorio, in un'ottica tesa a rafforzarne l'efficacia. In particolare, la CRD IV:

- prevede l'applicabilità di sanzioni sia nei confronti delle persone fisiche sia nei confronti delle persone giuridiche;
- fissa i limiti massimi edittali per le sanzioni pecuniarie;
- affianca alla tradizionale sanzione pecuniaria altre misure di natura non patrimoniale.

La legge prevede l'applicazione di **sanzioni amministrative** nei confronti delle **società o enti** e, in presenza di specifici presupposti, delle **persone fisiche** responsabili delle violazioni; per i casi di maggiore gravità, prevede altresì l'applicazione alle persone fisiche dell'interdizione dall'assunzione di cariche in intermediari bancari, finanziari, assicurativi o presso fondi pensione.

La **Banca d'Italia accerta le violazioni**, **conduce l'istruttoria**, **irroga le sanzioni** ovvero comunica agli interessati di non avere dato seguito alla procedura sanzionatoria avviata nei loro confronti.

La disciplina e l'attività sanzionatoria sono ispirate a un approccio:

- dissuasivo, tale da scoraggiare la violazione delle regole e la reiterazione del comportamento anomalo;

- proporzionale, al fine di graduare l'intervento sanzionatorio in relazione a ogni circostanza rilevante;
- oggettivo, per assicurare omogeneità di giudizio nella concreta valutazione delle diverse fattispecie;
- trasparente, nei confronti dei soggetti interessati.

2 Principi generali

La regolazione e la supervisione prudenziale nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari è un'azione di natura pubblicistica, che presuppone poteri autoritativi per la Vigilanza della Banca d'Italia. Essa è, perciò, strettamente regolata dai principi fondamentali che delimitano i pubblici poteri negli ordinamenti democratici, i quali sono:

1. **principio di tassatività dei poteri**: la Vigilanza può assumere solo le misure amministrative previste per legge; qualora si trovi di fronte a ipotesi di irregolarità di competenza di altre autorità o a ipotesi di illeciti penali trasmette le informazioni alle altre autorità o alla magistratura inquirente;
2. **principio di trasparenza**: in linea generale l'attività amministrativa deve essere pienamente trasparente nei confronti dei soggetti interessati. È, quindi, consentito l'accesso agli atti amministrativi ai soggetti portatori di legittimi interessi tutelati, destinatari dell'azione di vigilanza. La legge, tuttavia, limita l'accesso di terze parti, a tutela delle informazioni sensibili relative alle attività economiche sottoposte alla funzione di vigilanza. L'ordinamento prevede inoltre il segreto d'ufficio, che può essere superato, in caso di indagini penali, solo nell'ambito della collaborazione fra la Vigilanza e la magistratura;
3. **principio di proporzionalità**: gli interventi di vigilanza, incluse le sanzioni, devono essere dosati in funzione delle diverse situazioni in cui si trovano gli intermediari sottoposti a supervisione. La Vigilanza è, pertanto, tenuta ad assumere misure di intensità e portata proporzionali alla gravità dei casi. I contenuti dei provvedimenti

amministrativi vanno adeguatamente esposti e il relativo livello di incisività deve trovare adeguata motivazione nel rispetto del generale principio di motivazione degli atti amministrativi;

4. **principio del contraddittorio**: i provvedimenti di vigilanza limitano le libere azioni economiche di soggetti privati, possono imporre misure di contenuto patrimoniale anche molto significativo e irrogare sanzioni pecuniarie. Pertanto, l'ordinamento ha progressivamente rafforzato le regole che tutelano il diritto dei destinatari dei provvedimenti di far valere le proprie ragioni, non solo con l'accesso agli atti, ma anche con note scritte o personalmente con apposite audizioni;
5. **principio della separazione dell'istruttoria dalla decisione**: un'ulteriore garanzia per i destinatari dell'azione amministrativa è la netta separazione fra la fase in cui le strutture della Vigilanza valutano la situazione dell'intermediario, tengono conto delle sue ragioni e propongono di adottare provvedimenti (fase istruttoria) e quella in cui si decidono le misure da assumere (fase decisoria). Tale separazione si realizza non solo fra le persone fisiche responsabili delle due fasi, ma soprattutto nelle procedure interne, e assicura ai destinatari che l'organo chiamato a decidere sia in posizione di piena terzietà rispetto alle proposte formulate in esito all'istruttoria, permettendo così una decisione serena ed equilibrata;
6. **principio del controllo giurisdizionale**: per disposizione costituzionale tutti gli atti della pubblica amministrazione, inclusi quindi i provvedimenti della Vigilanza, sono sottoposti al vaglio del giudice su ricorso di chi ne ha interesse.